



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.10.2020

Info/174(R)/5° pillola su modifiche Dlgs 152/06: SCHEMA RIASSUNTIVO SU ADEMPIMENTI E SISTEMA SANZIONATORIO

<p style="text-align: center;">5° PILLOLA SULLE LE MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 116/2020 SCHEMA RIASSUNTIVO SU ADEMPIMENTI E SISTEMA SANZIONATORIO</p>

Riprendiamo l'attività informativa sulle principali novità introdotte a seguito del recepimento delle direttive europee, fornendo una sintesi (esemplificativa ma senza pretesa di esaustività) sugli adempimenti, in vigore dal 26 settembre scorso, relativi al registro, Fir e le novità del sistema sanzionatorio.

Rimandiamo inoltre in allegato, per avere un utile riferimento legislativo di confronto, **il testo elaborato da NOMOS che riporta la nuova stesura della parte IV (normativa rifiuti) del Dlgs 152/06 integrata con le modifiche prodotte adl Dlgs 116/2020**, che vi consigliamo di tenere come riferimento per consultare la normativa.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (CORRELATO CON CONSEQUENTE ISCRIZIONE ALBO GESTORI)

Soggetti obbligati (art. 190, comma 1)

- Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 184 c.3, lett. c), d) e g) (da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da trattamento acque e depurazione...). se superano i a 10 dipendenti
- Chiunque effettua attività professionale di trasporto rifiuti (iscrizione cat. 4 e 5 Albo gestori)

- Imprese e enti che effettuano attività di recupero e smaltimento rifiuti
- Intermediazione/commercio rifiuti senza detenzione (iscrizione cat. 8 Albo Gestori)
- Consorzi riconosciuti di imballaggi e particolari tipologie di rifiuti

Soggetti esonerati alla tenuta del registro cronologico di scarico e scarico

- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti (**new!**) (art. 190, comma 5)
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui art. 212, comma 8 (produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi non eccedenti 30 kg o 30 l giorno la cui attività di trasporto costituisce parte integrante ed accessoria all'organizzazione dell'impresa, i quali sono iscritti ad apposita sezione cat. 2-bis dell'Albo gestori) (art. 190, comma 5)
- Le imprese agricole di cui art. 2135 C.C..con volume di affari annuo non superiore ottomila euro (art. 190, comma 5)
- Le operazioni nei centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi <(art. 190, comma 9)
- I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,03,96.0902 (es. estetisti , parrucchieri barbieri, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in enti o imprese possono adempiere all'obbligo con la conservazione per 3 anni dei FIR o documenti sostitutivi o de documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta rifiuti urbani

TRASPORTO DEI RIFIUTI – FIR

Se effettuato da **ENTI o IMPRESE** continua ad essere accompagnato dal FIR (art 190, comma 1)

ESENZIONI:

Sono espressamente esclusi dall'obbligo del FIR

- il soggetto che gestisce il servizio pubblico (art. 190, comma 7)

- il trasporto rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi (art. 190, comma 7)
- il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 5 volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 g/30 l giorno (art. 190, comma 7)
- il trasporto di rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle attività agricole e agroindustriali e della silvicoltura effettuati dal produttore in modo saltuario e occasionale per il conferimento al gestore del servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (art. 190, comma 8)
- i trasporti transfrontalieri dei rifiuti anche per il tratto nazionale in quanto sostituito dal documento previsto dalla normativa che regola le spedizioni transfrontalieri (art. 190, comma 9)
- la movimentazione di rifiuti esclusivamente dentro le aree private, perché non è considerata trasporto, anche ai fini della non iscrizione all'Albo (art. 190, comma 11)
- la movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche percorrendo la via pubblica, se finalizzati al deposito temporaneo e la distanza fra fondi non deve superare 15 km. (art. 190, comma 12)

Casi particolari:

- **I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili**, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. (Relativamente a tale semplificazione sarà necessario capire cosa si intende per "piccoli interventi edili". Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto. Attenzione! Tale disposizione non deroga all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) (art. 190, comma 19)

- **Per le attività di manutenzione delle infrastrutture**, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione (art. 190, comma 20)

NUOVE SANZIONI DOPO LA RISCrittURA DEL DLGS 152/2006 POST DLGS 116/2020

Nel contesto delle sanzioni amministrative, che, per semplificare, vengono riassunte, anche riguardo alle singole fattispecie di violazioni, nelle tabelle tratte da un documento Confindustria sotto riportate, si segnala in particolare:

- **Il nuovo comma 9 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006** *“Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, **soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio**. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”*. In sostanza si estende espressamente il cumulo giuridico non solo al concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche alla continuazione fra illeciti amministrativi (ovvero qualora il soggetto agente, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni).

Tuttavia il legislatore ha però circoscritto tale **regime sanzionatorio di favore alle sole violazioni** delle disposizioni previste dal medesimo art. 258 del D.Lgs. 152/2006, cioè **alle violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

- Altra novità inoltre è costituita dal fatto che il soggetto agente soggiace, infatti, alla sanzione amministrativa prevista per **la violazione più grave, aumentata sino al doppio**, e non sino al triplo come invece previsto in precedenza.
- Altra interessante novità introdotta è quella del **nuovo comma 13 dell'art. 258** del D.Lgs. 152/2006, a mente del quale *“Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, **con esclusione degli errori materiali e violazioni formali**. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”*.

Pertanto accanto alla disciplina del “cumulo giuridico”, il legislatore ha dunque introdotto una **ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore**, che trova applicazione sia in caso di errori materiali che non siano rilevanti ai fini della tracciabilità, nei quali addirittura non si applica la sanzione, sia anche nelle ipotesi di dati incompleti o inesatti “seriali”, si pensi, ad esempio, alla stessa inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto per i quali si prevede una sola sanzione anche se triplicata

SISTEMA SANZIONATORIO (ARTICOLO 258)

Fattispecie	Sanzione	Ravvedimento operoso
<p>La comunicazione annuale MUD (articolo 189, comma 3) viene effettuata in modo incompleto o inesatto.</p> <p>(comma 1)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.</p>	<p>È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Inoltre, la sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta della comunicazione MUD, qualora i</p>
		<p>dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>
<p>Chiunque, essendovi obbligato, omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1.</p> <p>(comma 2)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.</p> <p>La sanzione aumenta se il registro è relativo a rifiuti pericolosi e la sanzione può prevedere anche la sospensione dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p>	<p>Si prevede una riduzione della sanzione per le imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti: da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.</p> <p>(comma 3)</p> <p>Inoltre, la sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta del registro di carico e scarico, qualora i dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>
<p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.</p> <p>(comma 4)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi o nel caso di redazione o utilizzo di certificati di analisi falsi.</p>	<p>La sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta del formulario qualora i dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>

<p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto.</p> <p>La fattispecie è riferita ai soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi che non comunicano al Consorzio nazionale imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi.</p> <p>(comma 6)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.</p>	<p>È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.</p>
<p>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, o la effettuano in modo incompleto o inesatto.</p> <p>(comma 7)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.</p>	<p>È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.</p>
<p>Mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo (comma 10)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi;</p>	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. La previsione non vale in caso di mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p>
<p>Mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis (comma 10)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p>	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. La previsione non vale in caso di mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p>